Lavoro domestico; le regole del pagamento

Il pagamento dello stipendio della colf o badante non è solo una questione organizzativa: è un passaggio fondamentale per tutelare sia te, datore di lavoro, che la lavoratrice. Anche nel lavoro domestico, infatti, è importante che i versamenti siano chiari, verificabili e coerenti con quanto indicato nel contratto e nel prospetto paga. Utilizzare la modalità corrette ti permette di dimostrare quanto hai versato in caso di controlli o contestazioni.

Bonifico: la scelta più sicura

Quando si parla di **bonifico**, si intende una forma di **pagamento tracciabile**, cioè facilmente dimostrabile nel tempo. È la soluzione più consigliata perché lascia una prova chiara del pagamento effettuato.

Ogni mese puoi predisporre un bonifico bancario o postale, indicando nella causale “stipendio mese di…”: in questo modo colleghi il versamento alla retribuzione.

Anche l’**assegno bancario** può essere utilizzato, purché sia sempre documentabile.

Pagamento in contanti: attenzione ai rischi

Il pagamento in contanti non è vietato, ma **è fortemente sconsigliato**. Il motivo è semplice: non lascia traccia.

Se dovesse sorgere un problema o una richiesta da parte della lavoratrice, diventa difficile dimostrare quanto hai effettivamente corrisposto.

Se scegli comunque questa modalità, è importante far firmare sempre una ricevuta dettagliata, indicando importo, periodo e firma della lavoratrice. Resta, comunque, una soluzione poco tutelante.

Cosa fare in pratica

Utilizza strumenti tracciabili come il bonifico e conserva sempre le prove dei pagamenti. Allo stesso tempo, verifica che quanto versato corrisponda al prospetto paga, così da evitare errori e mantenere tutto chiaro e regolare.

Per approfondire gli obblighi nel lavoro domestico, puoi consultare la sezione web dedicata al **Lavoro Domestico**.

Hai dubbi sul pagamento stipendio?

Gestire correttamente il pagamento non è sempre immediato, soprattutto quando ci sono variazioni di orario, ferie o malattia. Curare con attenzione questi aspetti ti aiuta a evitare problemi e a mantenere un rapporto sereno e trasparente con la lavoratrice.

Se vuoi essere sicuro di pagare nel modo giusto o hai dei dubbi sul calcolo della retribuzione, puoi rivolgerti al Patronato ACLI Roma.

FONTE PATRONATO ACLI

730/26 volata finale fino al 30 settembre

l 730 ingrana la marcia per la volata finale. La scadenza come di consueto è il 30 settembre, ultima data utile per la trasmissione dei modelli 2026 relativi all'anno d'imposta 2025. Chiaramente CAF ACLI Service Roma resta a disposizione fino all'ultimo per fornire assistenza a tutti i contribuenti che non hanno ancora provveduto all'adempimento fiscale.

Inutile dire che fare il 730 conviene sempre, perché permette, laddove l'esito della dichiarazione fosse a credito, di ricevere il rimborso spettante in tempi più brevi, o dal datore di lavoro nella prima busta paga utile oppure entro fine anno o inizio 2027 nel caso dei modelli privi dell'indicazione del sostituto.

Se poi si andasse oltre fine settembre, si avrebbe comunque la possibilità di presentare la dichiarazione entro il 31 ottobre col Modello REDDITI (cioè l'ex modello UNICO), con la sola differenza, appunto, che in caso di esito a credito, il rimborso verrebbe versato dall'Agenzia delle Entrate nell'arco di uno/due anni. Ragione di più insomma per chiudere la pratica entro settembre

Ricapitoliamo allora velocemente quelli che sono stati gli aspetti principali della dichiarazione 730/2026.

Modello 730/2026: stesse aliquote per l'Irpef

Abbiamo avuto anzitutto la conferma dell'Irpef suddivisa in 3 aliquote, cogli stessi identici scaglioni che avevamo già trovato nel 730 dello scorso anno (dichiarazione 2025 relativa al 2024).

Redditi	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Modello 730/2026: cos’è cambiato sulle detrazioni

Novità invece vi sono state sul fronte delle detrazioni. Ad esempio quella che ha segnato l’innalzamento della detrazione sui redditi da lavoro dipendente, che rispetto al 2025 è stata elevata da 1.880 a 1.955 euro fino alla soglia di 15.000 euro di reddito.

Altra novità è quella per i titolari di reddito da lavoro dipendente, non percettori di pensione e con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per “complessivo” si intende ovviamente tutto il reddito conseguito nel 2025), a cui è destinata l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione determinata applicando percentuali variabili a seconda del reddito da lavoro.

Per i titolari invece di reddito da lavoro dipendente non percettori di pensione, ma con redditi complessivi superiori a 20.000 euro ed entro 40.000, è stata riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro.

Modello 730/2026: come sono cambiati i familiari a carico

Novità (e molte) anche nell’ambito dei familiari a carico, a cominciare dai figli. Sono infatti decadute le detrazioni per i carichi fiscali relativi ai figli di età superiore ai 30 anni, ad esclusione chiaramente dei figli con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3).

Va poi a decadere una grossa fetta dei cosiddetti “altri familiari” a carico (cioè quelli diversi dai figli e dal coniuge) per i quali non fanno più effetto le vecchie detrazioni godute fino al 2024. Gli sgravi sono quindi limitati ai soli familiari ascendenti, vale a dire genitori e nonni conviventi che abbiano un reddito fino a 2.840 euro, escludendo perciò i discendenti dei figli (cioè i nipoti) oltre ai fratelli, le sorelle, i generi, le nuore e i suoceri, tutte persone non più considerate familiari a carico.

Modello 730/2026: tetto agli oneri per i maxi-redditi e nuovi bonus casa

Dai carichi familiari passiamo agli oneri detraibili. Anche su questo fronte il 730/2026 è stato portatore di alcune novità. Ha cominciato infatti ad produrre i suoi effetti (dato che la dichiarazione si riferisce di fatto all'anno 2025) la cosiddetta "rimodulazione" delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, ovvero una sorta di "calmiere" applicato a tutti gli oneri detraibili (non solo quelli per cui vale lo sgravio al 19%) che pone un vero e proprio tetto sulla detraibilità di questi oneri, i quali, sommati insieme (fatta eccezione per le spese sanitarie), non possono essere detratti oltre un certo limite di spesa.

Ha fatto infine il suo debutto la nuova formula dei bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus), tutti uniformati sull'asse della doppia aliquota al 50 o 36% a seconda dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, abitazione principale o qualunque altra tipologia di fabbricato. Rafforzata poi la detrazione sulla frequenza scolastica, la cui soglia massima di spesa è stata incrementata da 800 a 1.000 euro per alunno o studente. Analogo incremento sulle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, la cui soglia di detraibilità è salita da 1.000 a 1.100 euro.

FONTE CAF ACLI

Una casa, due comuni: le agevolazioni restano

Se l'immobile in successione è suddiviso in due particelle edilizie che insistono su altrettanti comuni catastali, le agevolazioni prima casa si mantengono comunque purché le due particelle siano unite di fatto. È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 145/2026 riguardante un'abitazione pervenuta agli eredi di un defunto: la moglie e i tre figli. Il fabbricato di fatto è composto da un'unica unità abitativa più due garage pertinenziali, ma catastalmente è censito

appunto su due particelle edilizie ricadenti in due diversi comuni, particelle che dunque hanno ciascuna una propria rendita catastale.

Proprio questa particolarità tecnica impedisce l'accorpamento catastale delle particelle, pur trattandosi, nella sostanza, di un solo immobile utilizzato come abitazione. Gli eredi, allora, al fine di applicare le agevolazioni prima casa sull'intero fabbricato e non soltanto su una delle due particelle, domandano se nella dichiarazione di successione sia possibile indicare unitariamente le distinte rendite catastali, trattandosi di fatto di un'unica unità abitativa utilizzata come abitazione principale dalla moglie del defunto.

Il dubbio, come accennavamo, nasce dall'impossibilità di fondere catastalmente particelle appartenenti a comuni catastali diversi. Ciononostante l'Agenzia richiama il principio già espresso in una precedente risposta (la 155 del 24 gennaio 2023), nella quale chiariva che è comunque possibile richiedere l'agevolazione prima casa anche se l'immobile è costituito formalmente da due particelle catastali, ma a condizione che esse risultino "unite di fatto", cioè non autonome dal punto di vista e funzionale e reddituale.

Lo stesso orientamento viene quindi ribadito adesso nella risposta 145/2026. Assodata la sussistenza di tutti i requisiti propri dell'agevolazione prima casa, cioè in presenza di un unico fabbricato che però è suddiviso in due particelle non riunibili, il beneficio fiscale può essere riconosciuto sull'intero immobile oltre che per una delle due pertinenze annesse. L'unica condizione essenziale è che siano effettuati gli adempimenti catastali previsti per l'unione di fatto ai fini fiscali delle due particelle, così come indicato nella Circolare 27/2016, secondo la quale "per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare (…) due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni".

FONTE CAF ACLI

Agosto, il calendario Caf e Patronato

Aperti per voi! Ecco nel dettaglio il calendario delle nostre sedi di Caf e Patronato per il mese di agosto.

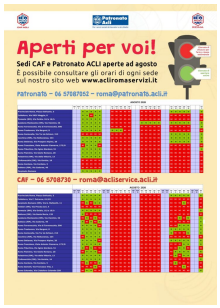

Supplemento pensione; come richiederlo

Il supplemento della pensione è una possibilità concreta per aumentare l'importo dell'assegno se, dopo il pensionamento, hai continuato a lavorare e versare contributi. Con la domanda puoi far ricalcolare la pensione sulla base dei nuovi versamenti effettuati.

Non è un aggiornamento automatico: si tratta di un diritto che devi attivare, presentando la domanda in via telematica all'INPS.

Cos'è il supplemento di pensione

Il supplemento è un incremento della pensione già in pagamento, riconosciuto a chi ha versato contributi anche dopo l'inizio della pensione.

In pratica, i contributi aggiuntivi non vanno persi, ma possono essere trasformati in un aumento dell'importo mensile. **Questo ricalcolo viene fatto solo su presentazione della specifica domanda.**

Quando richiederlo

Non è previsto un minimo di lavoro per poter richiedere il supplemento: anche un periodo molto breve dà diritto a un ricalcolo.

La domanda però è vincolata a una **precisa tempistica**: di norma è possibile richiedere il supplemento dopo **cinque anni** dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. Se hai compiuto l'**età pensionabile** (67 anni) è possibile presentare richiesta, per una volta soltanto, trascorsi **solo due anni**.

È importante inoltrare domanda in tempo: il supplemento, infatti, non prevede arretrati. Un eventuale ritardo determina quindi la perdita dell'aumento spettante per i mesi precedenti.

Come verificare se hai diritto

Per capire se puoi richiedere il supplemento è necessario verificare la tua posizione contributiva e la storia lavorativa dopo la pensione.

Può trattarsi di lavoro dipendente, autonomo o altre forme di attività che hanno generato contributi. Una verifica puntuale ti permette di non perdere opportunità di aumento dell'importo dell'assegno.

Cosa puoi fare concretamente

Il primo passo è semplice: raccogli le informazioni sulla tua attività lavorativa dopo la pensione e verifica i contributi versati.

Noi del Patronato ACLI di Roma possiamo aiutarti a valutare la tua situazione e a presentare correttamente la domanda all'INPS, evitando errori o ritardi.

FONTE PATRONATO ACLI

Detrazione posto auto; necessaria la categoria C/6

Titolo edilizio con indicazione del vincolo pertinenziale e accatastamento nella categoria C/6. Questi i due requisiti imprescindibili per ottenere la detrazione sui costi sostenuti per la realizzazione del posto auto pertinenziale all'abitazione. L'Agenzia delle Entrate lo spiega rispondendo all'interpello n. 118/2026 nel quale viene analizzato il caso di un contribuente che nel 2025 ha realizzato una capanna in legno la cui titolarità è suddivisa al 50% insieme al padre. La struttura, secondo quanto dichiarato, è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa. I costi dell'intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter usufruire della detrazione del 50% prevista dall'articolo 16-bis del Tuir da suddividere in dieci quote annuali di pari importo.

Sorge però un dubbio a causa di due aspetti tecnici non secondari. Il primo riguarda la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori, sulla quale non viene infatti specificato né che la capanna è destinata a posto auto né che esiste un vincolo pertinenziale con l'unità abitativa. Ciononostante il contribuente, nell'allegare la documentazione del caso, ha trasmesso all'Agenzia una dichiarazione tecnica che conferma sia l'utilizzabilità della tettoia come parcheggio, sia il suo collegamento

funzionale con l'abitazione principale. L'altro aspetto riguarda invece l'accatastamento, visto che il manufatto risulta censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, e non in C/6, dove invece avrebbe dovuto essere accatastato. Di qui la domanda posta all'Agenzia, se si possa o meno ottenere la detrazione del 50% anche in presenza di queste anomalie.

L'Agenzia risponde al dubbio negativamente per due ragioni. La prima è che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio, ma occorre appunto che esso sia anche riconoscibile come tale sul piano giuridico, quindi come autorimessa o posto auto pertinenziale. La stessa Circolare 17/E del 26 giugno 2023 richiamata dall'Agenzia, specificava appunto che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa "a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Peraltro, tra i documenti necessari ai fini dell'agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo".

La seconda ragione alla base del disconoscimento della detrazione è legata invece alla classificazione catastale: la capanna è stata infatti censita in C/2, categoria che identifica magazzini e locali di deposito, e non in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, nella fattispecie, alle autorimesse. Al di là perciò dell'assenza del vincolo di pertinenzialità, la struttura realizzata non avrebbe nemmeno potuto essere considerata "autorimessa" o "posto auto" per via della sua "errata" classificazione catastale. Da qui il decadimento della validità del bonus fiscale sulla realizzazione del manufatto.

FONTE CAF ACLI

Pensione di vecchiaia, i contributi figurativi quando valgono e quando no

La pensione di vecchiaia sembra la forma più "lineare" di uscita dal lavoro: arrivi ai requisiti, fai la domanda e inizi una nuova fase della tua vita. Ma c'è un aspetto che spesso crea dubbi — e qualche errore di valutazione —: **il ruolo dei contributi figurativi**.

Perché sì, i contributi figurativi possono aiutarti a raggiungere la pensione… ma non sempre valgono allo stesso modo.

Pensione di vecchiaia: i requisiti di base

Partiamo da ciò che è certo.
Per accedere alla pensione di vecchiaia devi avere:

- 67 anni di età
- almeno 20 anni di contributi

Ma dentro quei 20 anni… non tutti i contributi sono uguali.

Cosa sono i contributi figurativi

I contributi figurativi sono periodi in cui non hai lavorato, ma che vengono comunque “coperti” ai fini pensionistici.

Ad esempio:

- disoccupazione (NASpI)
- malattia
- maternità
- cassa integrazione

Sono contributi accreditati dall’INPS senza un versamento diretto da parte tua o del datore di lavoro, in altre parole: è il sistema che “ti riconosce” quei periodi, per non penalizzarti.

Quanto valgono davvero i contributi figurativi

I contributi figurativi **valgono per raggiungere i 20 anni necessari** per la pensione di vecchiaia.

Quindi sì: possono fare la differenza tra avere o non avere diritto alla pensione.

Ma attenzione, non sempre incidono allo stesso modo sull’importo finale.

Questo perché spesso hanno una base di calcolo legata a retribuzioni precedenti e non sempre “rafforzano” l’assegno come i contributi effettivamente lavorati.

Quando i contributi figurativi possono diventare un problema

Il rischio è tutto qui: dare per scontato che “valgano sempre allo stesso modo”.

In realtà, ci sono situazioni in cui:

- alcuni periodi figurativi hanno limiti di utilizzo

- oppure incidono meno sulla misura della pensione
- oppure (in altri tipi di pensione) non sono utili per determinati requisiti

Per la vecchiaia, normalmente vengono riconosciuti nel conteggio dei 20 anni. Ma la loro qualità, ai fini dell'importo, può cambiare il risultato finale.

Esempio concreto

Immagina due situazioni:

- nel primo caso hai **20 anni tutti lavorati**
- nel secondo caso hai **15 anni lavorati + 5 anni figurativi (es. disoccupazione)**

Entrambi raggiungono il requisito minimo, ma l'importo della pensione può essere diverso.

Arrivare preparati: non basta contare gli anni

Molte persone fanno un errore semplice: sommano gli anni e pensano "Ci sono, quindi è tutto a posto". Ma la pensione non è solo una questione di quantità. È anche una questione di qualità dei contributi. E questo cambia completamente la prospettiva.

Vuoi sapere quanti contributi hai davvero, quanto valgono e quando puoi andare in pensione di vecchiaia?Prenota un appuntamento con il Patronato ACLI Roma: una consulenza personalizzata ti aiuta a non lasciare nulla al caso e a costruire il tuo progetto pensione con sicurezza.

FONTE PATRONATO ACLI

730, prenota il tuo 730 prima di partite per le vacanze

Le giornate si allungano e nell'aria si sente la voglia di partire per le vacanze e mettersi in modalità relax. Ora non vogliamo disturbare i tuoi pensieri di mare, montagna, fiume e lago.

Non vogliamo certo metterti i bastoni tra le ruote proprio adesso che l'estate è arrivata. Però una domanda dobbiamo fartela: perché partire con il magone di non aver ancora prenotato il tuo 730?

Noi di CAF ACLI Roma siamo qui proprio per questo. Per toglierti un pensiero dalla valigia e farti partire più leggero.

Noi di CAF ACLI Roma vogliamo toglierti questo pensiero e farti partire ancora più leggero.

Perché scegliere CAF ACLI Roma per il 730

Da più di trent'anni, **CAF ACLI Roma** è un punto di riferimento per chi cerca **un'assistenza fiscale** chiara, competente e senza complicazioni. Ogni anno accompagniamo migliaia di persone nella dichiarazione dei redditi, con un servizio costruito sulle esigenze reali di ogni contribuente.

Scegliere CAF ACLI Roma significa affidarsi a professionisti preparati, trovare supporto concreto e poter contare su una rete di sedi diffusa in tutta Roma e provincia. Tutto questo si traduce in assistenza vicina, tempi rapidi e meno stress.

- Assistenza completa e personalizzata
- Controlli accurati per evitare errori
- Presenza capillare sul territorio
- Supporto per ottenere il massimo rimborso possibile.

Prenota il tuo appuntamento con CAF ACLI Roma

Non aspettare il rientro dalle ferie: **prenota ora il tuo appuntamento** con CAF ACLI Roma: 065708730 – roma@acliservice.acli.it.

Scopri qui la sede a te più vicina. Ti aspettiamo nei nostri uffici

Dichiarazione IMU 2026: chi la può evitare e chi no

Oltre all'acconto IMU che scade il 16 giugno, l'altro adempimento relativo all'imposta sul possesso dei beni immobili che in questo mese vede la sua scadenza è quello della dichiarazione, il cui termine scocca il 30 giugno (CAF ACLI Roma svolge assistenza). Per distinguere, però, chi deve presentarla e chi no, bisogna anzitutto tracciare un solco tra le due tipologie dichiarative previste dall'adempimento, e solo dopo, una volta nell'ambito delle singole tipologie, capire chi sono i soggetti davvero obbligati.

La prima distinzione va quindi fatta tra la Dichiarazione IMU ordinaria, che riguarda la stragrande maggioranza di beni immobili, e quella invece riguardante gli enti benefici senza fini commerciali, cioè la Dichiarazione IMU/ENC. Ciascuna di queste dichiarazioni ha un suo modello specifico. Al netto però del distinguo, la scadenza è sempre la stessa: 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla situazione dichiarata nel modello.

Quanto alla Dichiarazione IMU ordinaria, l'obbligo di presentarla può scattare in due casi, dipende infatti dalla tipologia di immobile e dal soggetto titolare dell'immobile stesso. Il primo caso è quello degli immobili sui quali durante l'anno precedente (quindi nel 2025, trattandosi di dichiarazione 2026) si sono verificate variazioni tali da essere rilevanti ai fini di una diversa determinazione dell'imposta (leggi: riduzione), ad esempio immobili…

- di interesse storico o artistico (riduzione 50% base imponibile);
- dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati (riduzione 50% base imponibile);
- abitativi non di lusso concessi in comodato ad un parente in linea retta di primo grado;
- abitativi non locati né concessi in comodato, posseduti in Italia da non residenti titolari di pensione.

L'altra casistica su cui potrebbe essere soregre l'obbligo della dichiarazione ordinaria è quella degli immobili per i quali il Comune non dispone di tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta dovuta. La lista è lunga, ma si può fare qualche esempio:

- immobili oggetto di leasing;
- immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- immobili per i quali si è verificata la riunione dell'usufrutto non dichiarata in Catasto;
- immobili esenti IMU in quanto destinati ad usi culturali ai sensi della Legge 160/2019.

Quanto invece alla Dichiarazione IMU/ENC, l'adempimento chiama a raccolta enti/onlus/associazioni senza fini di lucro che possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali o istituzionali, fra cui quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica o culturali. Per loro però, a differenza delle regole più "ballerine" della dichiarazione ordinaria, vige un obbligo certo e uniforme che impone ogni anno la presentazione del modello a prescindere dalle singole situazioni di ciascun immobile

FONTE CAF ACLI

Esenzione Canone Rai, 30 giugno ultimo giorno

Il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per chiedere l'esenzione dal Canone RAI sulla bolletta elettrica relativamente al secondo semestre 2026 (dal 1° luglio al 31 dicembre). Se invece la si fosse voluta chiedere per tutto l'anno, il termine entro cui trasmettere l'istanza era lo scorso 31 gennaio.

Esenzione canone RAI: quando si può chiedere

La ragione che ci dev'essere alla base della domanda di esenzione è il non-possesso di apparecchi televisivi nella propria abitazione principale, ossia – come specifica l'Agenzia delle Entrate – di apparecchi "in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo Economico (nota del 20 aprile 2016 del MISE). La legge specifica che tablet e smartphone non rientrano nella casistica e non devono pagare il canone tv".

Esenzione canone RAI: come si trasmette la domanda

Il non-possesso della tv si autocertifica trasmettendo l'apposito modello disponibile sui siti di RAI o Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono inviarlo autonomamente utilizzando le loro credenziali Fisconline o Entratel (se ne sono forniti), oppure avvalendosi dell'assistenza CAF ACLI Roma che compilerà il modello ed effettuerà l'invio per loro conto.

Esenzione canone RAI: entro quando chiederla

Come detto, l'ultimo giorno utile per richiedere l'esenzione dal Canone RAI sul secondo semestre dell'anno è il 30 giugno, che rappresenta quindi una dead-line improrogabile per non doversi poi trascinare l'addebito in bolletta fino a dicembre. Coloro che invece hanno presentato l'autocertificazione di non possesso della tv entro lo scorso 31 gennaio hanno ottenuto l'esenzione su tutti e 12 i mesi del 2026.

FONTE CAF ACLI